LEGISLATURA XXII —  $1^*$  SESSIONE — DISCUSSIONI —  $1^*$  TORNATA DEL 24 MAGGIO 1905

Terzo comma:

« Ai concorsi potranno essere ammessi soltanto coloro i quali presentino la laurea o il diploma richiesti dall'insegnamento per cui il concorso è bandito. Invece di questi titoli può solo valere il corrispondente certificato di abilitazione concesso dal Ministero dell'istruzione, non più tardi del 30 dicembre 1903, rimanendo per l'avvenire vietata la concessione di simili abitazioni come pure di qualsiasi abilitazione per esame in materie, per le quali si possa conseguire laurea o diploma nelle scuole dello Stato ».

Qui invece di « 30 novembre 1903 » deve dirsi « 30 novembre 1904 ».

CREDARO, relatore. Precisamente. PRESIDENTE. Metto ai voti questo terzo comma:

(È approvato).

Ai comma quarto e quinto non vi sono modificazioni. Li pongo ai voti.

(Sono approvati).

Dò lettura dell'ultimo comma:

« Nelle nomine si dovrà seguire l'ordine della graduatoria dei vincitori; e anche gli incarichi, i comandi e possibilmente le supplenze dovranno affidarsi ai vincitori del concorso non ancora nominati, ovvero, in mancanza di questi, agli altri graduati, seguendo sempre l'ordine di merito delle due graduatorie ».

L'onorevole Landucci qui propone di togliere la frase « in mancanza di questi ». Il ministro e la Commissione non accettano questo emendamento.

LANDUCCI. Il ministro ha detto che accetta di provvedere col regolamento e io consento.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo ultimo comma.

 $(E \ approvato).$ 

Pongo a partito l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

## Art. 2.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal ministro, su proposta della sezione del Consiglio superiore, di cui all'articolo 16 della presente legge. La sezione compilerà una lista con un numero doppio di persone per ciascuna categoria di concorso. Essa sarà composta di professori universitari, con preferenza di quelli che abbiano insegnato nelle scuole medie. e per almeno un terzo d'insegnanti titolari delle scuole medie governative, per le quali è indetto il concorso; ma per i concorsi a cattedre di materie per le quali non esiste insegnamento universitario, le Commissioni potranno essere composte di soli professori delle scuole medie.

Dal regolamento verranno stabilite le norme per assicurare un termine opportuno e sufficiente ai lavori delle Commissioni giudicatrici, e per indicare i criteri a cui queste dovranno attenersi, per un'adeguata e coerente valutazione dei titoli e dei meriti dei concorrenti.

La relazione sarà trasmessa subito alla sezione del Consiglio superiore, di cui all'articolo 16. La sezione esaminerà se le norme legislative e regolamentari siano state osservate, e, occorrendo, proporrà al Ministero l'annullamento in tutto o in parte del concorso, o ne rettificherà i risultati in caso di meri errori materiali.

Entro un mese dal voto della sezione la relazione sarà pubblicata nel *Bollettino* ufficiale del Ministero col voto stesso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa. COSTA. Il nostro collega Zerboglio ha presentato parecchi emendamenti; ma in seguito alla ripresa improvvisa di questa discussione l'onorevole Zerboglio non ha potuto intervenire alla seduta. In assenza di lui, l'amico Ferri Giacomo ed io ripresentiamo gli emendamenti del collega Zerboglio sotto la stessa forma, e preghiamo l'onorevole ministro di dirci se li accetti o no. La nostra pretesa è moltomodesta; non vogliamo lasciar passare questa legge senza che anche da questa parte sorga una parola in suo favore.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Zerboglio, i suoi emendamenti s'intenderebbero ritirati. Però, siccome un emendamento ritirato dall'autore, secondo l'articolo 91 del regolamento, può essere ripreso da altri, può benissimo l'onorevole Costa far suoi gli emendamenti dell'onorevole Zerboglio.

Dunque all'articolo 2, gli onorevoli Costa e Ferri Giacomo, propongono questo emendamento:

Ai due ultimi comma del testo della Commissione sostituire l'ultimo comma del testo ministeriale, aggiungendo il comma seguente:

«I capi di istituto debbono essere scelti fra il corpo insegnante in seguito a concorso